

I comuni di Sandonato Val di  
Comino e Settefrati, mancando di ac-  
qua potabile, Dovettero, in ademp-  
imento all' Art. 141 della Legge sani-  
taria e delle superiori prescrizioni,  
provvedere alla condotta di essa,  
consociandosi con rogito per Notaio  
Mazza Berardino del dì

Il Comune di Sandonato asse-  
meva l'obbligo di condurre a termi-  
ne l'opera, nello spazio di 18 mesi,  
per sé e per Settefrati, il quale  
in corrispettività gli cedeva tutti  
i dritti che aveva sull'acqua sor-  
gente nel proprio territorio, e pro-  
metteva di pagarogli lire 16.000  
al compiersi della proposta con-  
duttura.

Il progetto tecnico per derivar  
novi litri d'acqua a minuto secon-  
do da Capo d'acqua in prospe-  
rità del fiume Melfa, ebbe l'ap-  
provazione dell'Ufficiale sanita-  
rio provinciale e del Genio Civile,  
ed all'uopo il Governo del Re con-  
cesse un prestito di L.

Sotto così lieti auspicii l'ammi-  
nistrazione comunale di Sandona-  
to con ardore pari all'urgenza  
del bisogno, si dedicava al solle-  
cito compimento dell'opera, e face-

Di S. Donato

va domanda per ottenere il decreto di dichiarazione di pubblica utilità, e di autorizzazione a derivare l'acqua, con la facoltà di affidarne l'esecuzione a trattativa privata.

Nulla le fu negato. Se non che avverso la domanda di derivazione essendosi proposto reclamo per ipotetica lesione d'interessi privati, il Comune di Sandomato, melius re perpensa, chiese al Sig. Prefetto di Caserta che dichiarasse non esser luogo ad liberarsi sulla sua istanza, giacché in realtà l'acqua che s'intendeva derivare, non faceva parte del fiume o torrente Melfi, ma era una sorgente che scaturiva nel territorio del comune di Settefrati, prima di gettarsi nell'alveo del Melfi, e per conseguenza non aveva carattere di acqua umanitale o pubblica.

Il Sig. Prefetto, dopo aver fatto ispezionare il luogo dall'ingegnere Capo del Genio Civile Provinciale, riconosceva il buon diritto del Comune di Sandomato, e ne accoglieva le conclusioni, riservando ai terzi ogni azione, che

loro competesse innanzi ai giudici ordinari.

Avverso cotesto provvedimento proponevasi appello da costoro al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale con Decreto del 30 ottobre 1893, revocando quello Prefettizio, dichiarava umanitale l'acqua da derivarsi, e ordinava ai Comuni suddetti di fornirsi del Decreto richiesto per la derivazione, prescrivendo al Prefetto, come norma del suo futuro operare, che si concedesse loro soltanto la quantità di acqua necessaria, cui nelle considerazioni, limitava a litri 4 al m. 2°.

Questo Decreto giungendo nel dì sette Novembre corrente anno, appunto quando Sandomato aveva concluso non solo l'appalto con la Società Anonima di condutture con sede in Napoli al Reione di rifugiano N. 1, ma questa aveva dato principio ai lavori, per ottenere perarsi alle insistenti e minacciose prescrizioni dell'autorità amministrativa superiore, poneva il Comune nella più difficile situazione, che mai si possa immaginare, gettandolo d'un subito nell'incertezza, nella perplessità, ed in mo-

sull'avvenimento di  
Settefrati

labirinto di pericoli, sia per l'opinione pubblica eccitata nel vedersi strappare di mano un'opera, con tanti sacrifici iniziata, e dimostrata più che mai urgente dall'ultima epidemia colerica, sia per la responsabilità assunta verso gli amministrati, l'Impresa costruita ed il Comune di Sottorivati.

È per tutto ciò che fidente nella sapienza e nella giustizia del supremo Consiglio amministrativo, che s'invoca l'annullamento del Decreto ministeriale per i seguenti motivi:

I. L'autorità amministrativa era incompetente a giudicare sull'appartenenza dell'acqua da diramarsi. La legge sui lavori pubblici del 1865, affida al Governo la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori (Art. 11); ma il decidere se un'acqua sia pubblica o privata importa definire una questione di ius in re suo, e pronunciare sopra un Diritto civile, il che è proprio della competenza ordinaria (Art. 15 legge 20 Aprile 1865 sul contenzioso Amm.º).

Nella fattispecie s'appalesa ancora più evidente l'incompetenza amministrativa, suadove si ponga mente che né l'acqua del Stessi, né quella della sorgente in controversia sono riportate nell'elenco delle acque pubbliche ex norma dell'Art. 156 ~~legge~~ legge 25 e 27 luglio 1865 (n.º 2666) §. 3.º; e che la questione sull'appartenenza dell'acqua non si agita tra l'amministrazione pubblica dello Stato ed un privato, ma esclusivamente tra privati, cioè tra gli utenti dell'acqua del Stessi ed il Comune di Sottorivati. La Corte d'Appello di Genova con sentenza del 11 Giugno 1886, in causa Garibaldi, (Col. giur. amm.º XIII p. 332) ritenne la competenza giudiziaria a definire la natura di un corso d'acqua, (salvo sempre all'autorità amministrativa, nella sua esclusiva competenza, lo adottare in rapporto anche ad acque non demaniali, spacci procedimenti che sono consigliati dalla sicurezza ed igiene pubblica). E la Corte di Cassazione di Roma, nella Decisione 30 Gennaio 1886, in causa Sano e Benfonte contro com.

ne di Ceriate, stabiliva essere di competenza giudiziaria la controversia, tra privati e per privato interesse, se una data acqua sia, o no, pubblica.

II. Anche ammesso per ipotesi la competenza amministrativa, nella fattispecie, è evidente che il Ministero del definire domandate quest'acqua, violava la legge, fatto sanamente interpretandola, ed esorbitava per conseguenza dalle proprie attribuzioni.

Di vero, risulta dalla relazione e dal tipo topografico dell'Ingegnere Capo, ed ancor meglio dallo schizzo idrologico del compilatore del progetto di condotta, che la sorgente, la cui acqua vuol derivarsi, sta di qua dalla riva sinistra del Melzi, e sgorga sul territorio di Sestefani, gettandosi, dopo breve corso, sotto forma di rivo, nell'alveo del Melzi. Ora questo dato di fatto incontestabile, mena alla conseguenza necessaria, che quella sorgente è di ragione privata. I contrasti erronei appuramenti dell'Ingegnere Capo, acquiesciuti dal Ministero, non possono avere efficacia di distruggere lo stato risultante dalla situazione

dei luoghi, giacchè bisogna scendere dalla relazione, cioè è una mera opinione, da quello che è constatazione dei fatti realmente esistenti, la prima, comunque autorvole e rispettabile, resta sempre un'opinione, cioè la manifestazione di un giudizio individuale, e perciò stesso incapace di asserire a norma, o preclude, ossia ad un grado di certezza, d'immutabile, innanzi a cui la ragione umana deve acquiescere.

Ora il Supremo consesso non può mutare i dati di fatto accertati dal giudice del merito, ma può e deve correggere le false applicazioni della legge a quei fatti, o pure l'interpretazione erronea data per erronei concetti giuridici; perciocchè in tali casi non trattasi di questione di fatto, ma di veri errori di diritto.

Ciò posto, è evidente, che per quanto si voglia strarare, contorcere il rapporto dell'Ingegnere Capo, non si giungerà mai a smentire questa posizione di fatto, che cioè l'acqua della sorgente sta di qua dalla riva sinistra, cioè fuori dell'alveo, e non dentro.

tenente a Salsugati, e, formando un rivo, si scarica nel Stoffi: dunque ne è un confluente e non parte integrante. Per fatta rientra nell'alveo l'Ingegneri è costretto a ricorrere all'ipotesi della piena; ma questa, quanto pur non sia strana, non può mutare lo stato delle cose, perché è sempre innegabile che il punto ove apparisce l'acqua detta sorgente da derivare, sta di qua dalla riva sinistra dell'alveo, entro il territorio di Salsugati, e non nell'alveo, tantoché, prima di gettarsi in questo forma un rivo.

Per alveo s'intende il letto d'un fiume, costituito dal fondo, che è la parte inferiore, coperta e promunta dall'acqua da esso sostenuta, e dalle sponde che sono le parti laterali, che contengono l'acqua sollevata dal fondo a qualche altezza (Lessona in A. Velle Dizionario universale di scienze, lettere e arti).

L'art. 155 della Legge sui lavori pubblici del 1865, definisce l'alveo dei fiumi, torrenti, rivi ecc., per lo spazio compreso fra le sponde

de' fesse dei medesimi.

Ora, l'alveo dei fiumi è pubblico, ma le rive sono proprietà privata dei possessori limitrofi, e solo su di esse può essere la servitù detta della via Alveo o marciapiede (Persio principi di Diritto ammi. Vol. 2.º pag. 24)

L'art. 153 del Codice Civile, parlando appunto di questa servitù, accenna indirettamente alla qualità privata di una proprietà che è soggetta ad una servitù pubblica. E l'illustre Pisanelli nella relazione al Senato sul progetto del 2.º libro del Codice, dice che «le rive sono incontestabilmente di proprietà privata, ossia dei possessori dei terreni laterali al corso del fiume. Ciò è riconosciuto sia dal Diritto Romano, sia dalle vigenti legislazioni.»

Ora se la sorgente sta ad una certa distanza dalla sponda dell'alveo (sia essa breve quanto si voglia) ne deriva che l'autorità amministrativa dichiarando di manovale il Capodacqua od occhio sorgivo esistente nel fondo privato, spandeva le sue facoltà

fuori dei casi consentiti dalla legge, la quale attribuisce alle acque pubbliche, carattere ben diverso e molto più efficiente; e così commetteva un errore di potere nell'atto stesso che violava la legge, applicando alla fattispecie l'art. 547 del Cod. Civ. anziché l'art. 540.

La giurisprudenza avvalorava la nostra tesi.

La Cassazione di Torino, invero, dichiarò che la sorgente su fondo privato non diventa di pubblico dominio solo perché le acque sono immediate o principali confluenti in torrente o fiume, ma quando o dacché diventano consenti nell'atto, quasi iure proprietatis, di mano in mano che scendono al fiume (Decisione 21 Dic. 1883, in causa comune di Breme). E la medesima Cassazione con sentenza del 9 luglio 1891, nella causa tra i ministri della Finanza e della Guerra, contro il consorzio di Beneragiumma, confermando il pronunciato della Corte d'Appello torinese,

*arrondata*

stabiliva che se le acque dei fiumi e torrenti sono di proprietà dello Stato, questa non è acquisita se non dal momento che le acque stesse, che sieno di private sorgenti, sono entrate nel torrente o fiume, e di mano in mano che vi defluiscono, per modo che, sinché non sono nei privati terreni, i rispettivi proprietari possono farne quell'uso che vogliono e disporre a loro piacimento, senza che siano tenuti a lasciarle entrare nel fiume o torrente, se il Demanio non ha acquistato sulle stesse un particolare diritto, il quale non è a lui attribuito dal semplice fatto di essersi per l'innanzi lasciato scorrere le acque medesime naturalmente, iure facultatis (Rivista Ann. di Giur. e Dot. Vol. 5.ª parte I pa. 547). Questa considerazione e l'altra che anche se il possesso immemorabile inducente la prescrizione deve sempre provenire dalla sua origine in un fatto non precario, mutabile o facoltativo, e dovuto unicamente all'ordine naturale delle cose, dimostra su

quale altro errore giuridico, si  
sieno fondati l'Ingegneri ed il  
Ministero, per dedurre dal non  
uso dell'acqua un novello ar-  
gomento a sostegno della pre-  
tesa demanialità, quando,  
non fosse più una verità giuri-  
dica che in facultativis non  
datur prescriptio.

Est recita (insegna il Picchio)  
ad agnoscendum an sit publi-  
ca vel privata, attendendum  
esse abeum, vel meatum per  
quem transit; et si talis a-  
qua in principio motu vitur-  
sit alienius privati et privatim  
voleat ad suum usum de ea  
disponere et aliunde divertire,  
donec est in suo solo, tamen  
postquam egressa est ejus fun-  
dum et transit in loco publico  
efficitur etiam ipsa publica.

È dunque non confondere (sen-  
ve il Picchi) il corso d'acqua  
demaniale colle sorgenti che il  
corpo stesso alimentano. Una  
sorgente, ad esempio, sgorga  
nel mio fondo, ma seguendo  
il suo corso naturale, va ad unire

si ad un fiume demaniale: dovrà  
ritenersi demaniale pur essa?  
No, perché l'acqua che corre non  
può né deve confondersi colla sor-  
gente da cui deriva. Ciò che costitu-  
isce demanio pubblico è l'acqua  
corrente nell'alveo del fiume; quin-  
di è necessario che l'acqua entri  
in detto alveo, a ciò addivenga de-  
maniale. Finché l'acqua scorre  
si contiene nel mio terreno, in cui  
sgorga, io ne sono proprietario, e  
me sono proprietario del fondo; ces-  
so di esserlo allora solo che l'acqua  
non è in mio potere, per essersi ve-  
nicata nel fiume (corso di Dir. Civ.  
Vol. 2.<sup>o</sup> pag. 48.)

Dopo siffatta dimostrazione è  
vano il sostenere che il Comune di  
Sandonato, col chiedere il Decreto per  
la derivazione, mostrava di ritenere  
come demaniale quell'acqua.

Ma come ora torna a proposito  
il dire: cave a consequentiis.  
Secondo tal modo di argomentare,  
la qualità di un'acqua, non dovrà  
desumersi quindi innanzi dalla na-  
tura e dalla finalità e potenzialità  
sua, ma dalla coscienza che alcuni  
se ne sia formata. Ecco come una

questione giuridica obbiettiva, si  
trasforma in una questione psi-  
cologica subbiettiva!

Ed ormai a che si circunammo  
i diritti? A mere opinioni, e non  
ai rapporti reali e necessari de-  
rivanti dalla natura delle cose.  
L'acqua è domaniale o privata?  
Questa è la questione da risolvere-  
si con criteri giuridici esattamente  
applicati secondo lo stato dei  
luoghi e la natura della sorgente,  
indipendentemente dalla co-  
scienza che intorno ad essa aveva  
o ha il comune ricorrente.

Oltre a ciò è da rammentare  
che questo (come dichiarò innanzi  
al Prefetto dopo la presentazione  
dei reclami) si faceva a chiedere  
quell'autorizzazione per una me-  
tra cautela, per rendere cioè più  
spedita l'esecuzione dell'opera,  
dandovi sotto ogni aspetto la  
sanzione della pubblica potestà;  
tanto ciò è vero che all'apparire  
dei serotini reclami, esplicita-  
mente affermo e volte rispettato  
il proprio diritto nell'acqua.  
Anzi ancora che la istanza

per l'autorizzazione, veniva fatta  
dal Comune di Landonato in no-  
me proprio, e non da Lettigrati  
che vedè il vero proprietario, ven-  
de la conseguenza, che in ogni  
caso il mal fatto dell'uno non  
può nuocere ai diritti dell'altro.

Il Comune di Landonato in sul  
principio, nomine proprio, fece  
l'istanza, ma poscia, giovandosi  
dei diritti a lui trasmessi da Let-  
tigrati, chiese evidentemente, come  
esecutore di esso, che non s'attendeva  
se alla forma della sua primitiva  
domanda, ma alla realtà delle  
cose, non alla parvenza cioè, ma  
alla sostanza, acciocchè, siccome  
di poi si è fatto, non si desse cor-  
so alle ombre.

E mestieri adunque conchiu-  
re che, il Ministero dei Lavori Pub-  
blici nell'atto che falsamente ap-  
plicava la legge, compiva un abu-  
so di potere.

III. E quando pur tutto ciò non vo-  
glia ritenersi per vero, non può  
certamente revocarsi in dubbio che  
il Ministero era incompetente ed  
invasiva la sfera d'azione del Pre-  
fetto, allorchè pronunciava sulla

quantità di acqua da concedersi.  
L'art. 20 della legge succitata  
del 1884, allegata al capo V. tit.  
III. della legge 20 marzo 1865  
sulle opere pubbliche N. 2248  
allegata 5; sicché per determina-  
re l'autorità competente a giudi-  
care sulle quistioni relative a  
derivazioni di acque pubbliche,  
bisogna tener presenti le dispo-  
sizioni non di questa, ma del-  
l'altra legge.

L'art. 1.° della legge del 1884  
statuisce che le concessioni sono  
sempre fatte, senza pregiudizio  
dei diritti dei terzi, nei laghi,  
nei tronchi fluviali di confine,  
nei corsi d'acqua navigabili ecc.  
per Decreto Reale, promosso dal  
Ministro delle Finanze, sentito  
altresi il Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici. In tutti gli al-  
tri corsi di acque pubbliche  
(soggiunge l'art. 3.°) le concessio-  
ni sono fatte dal Prefetto in  
consiglio di prefettura, sentito  
l'ufficio del Genio Civile nel  
caso che vi siano opposizioni.  
Nel solo caso (si noti bene) che

una derivazione interessi il terri-  
torio di più province, e vi sia oppo-  
sizione da parte d'interessati di  
province diverse da quella, nel  
cui territorio cade la bocca di  
derivazione, la controversia anzi-  
ché dal Prefetto, è decisa dal Mi-  
nistro dei Lavori Pubblici, sentito  
il Consiglio Superiore.

Gli atti di concessione, dice l'ar-  
tic. 4.°, determinano la quantità,  
il modo, le condizioni della deriva-  
zione. Dunque nella fattispecie,  
trattandosi di corso di acqua mino-  
re, non compreso cioè tra quei desi-  
gnati nell'art. 1.°, la concessione  
era di esclusiva competenza del  
Prefetto, e di sua esclusiva compe-  
tenza era altresi il decidere sulle  
opposizioni, sentito l'ufficio del  
Genio Civile; perocché la deriva-  
zione interessava ed interessò il  
territorio della sola provincia di  
Caserta, e gli oppositori erano e sono  
tutti di questa medesima provincia.  
E se pur si voglia ammettere che  
l'operato del Prefetto sia soggetto  
alla revisione dell'autorità gerarchi-  
ca superiore, questa per fermo non  
è, nella fattispecie il Ministro dei

Lavori Pubblici, sebbene quello del-  
le Finanze.

Difatti l'art. 319 della legge  
sui Lavori Pubblici, dispone che  
contro le deliberazioni o decisioni  
di date autorità, sarà aperta, a  
chi se ne creta gravato, la via del  
ricorso all'autorità superiore in  
via gerarchica. Ora se per l'art.  
3. della legge com. e prov. del  
1889, il Prefetto rappresenta il  
potere esecutivo in tutta la provin-  
cia, e per conseguenza è subordi-  
nato gerarchicamente ai vari mi-  
nistri a seconda dei diversi ra-  
mi di pubblico servizio a ciascuno  
demandati; e se la materia con-  
cernente la derivazione delle acque  
pubbliche, per le su citate dispo-  
sizioni di legge, è attribuita al  
Ministro delle Finanze per mag-  
giori corsi di acqua, e per minori  
al Prefetto, ne consegue irrefu-  
tabilmente che il ricorso contro  
la decisione prefettizia, nella subiet-  
ta materia, dev'essere di cognizio-  
ne del Ministro delle Finanze,  
che in ciò rappresenta l'autorità  
gerarchica superiore, e non del

Ministro dei Lavori Pubblici, il  
quale può conoscere solamente  
nei casi eccezionali indicati nel  
l'art. 3. sopra indicato.

Non si trattava nella specie  
di polizia o del buon regime delle  
acque, su cui propriamente si espri-  
cano le attribuzioni del Ministero  
dei Lavori Pubblici, ma di deriva-  
zione di acqua, oggetto proprio  
del Ministero delle Finanze. Dun-  
que non volendosi ritenere deman-  
ziale la sorgente in controversia  
potiva, tutto al più il Ministro  
dei Lavori Pubblici, dev'essere sotto-  
sto tutta questione relativa alla  
qualità attribuita dal Prefetto  
all'acqua da derivarsi, ma non  
aveva competenza a conoscere di  
ciò che si riferiva alla concessione  
della derivazione in tutte le sue modali-  
tà.

Oltre a ciò il Ministro dei Lavori  
Pubblici, commetteva un'altro  
violazione di legge, o abuso di po-  
tere, perocché, dato e non concesso  
che esso fosse nel caso in esame l'au-  
torità gerarchica superiore al Prefet-  
to, non poteva invadere le attribu-  
zioni di costui, anticipando il pro-  
prio giudizio su una materia

la cui cognizione in primo grado spettava all'autorità inferiore.

Le attribuzioni di questa persona segretamente venivano usurpate, menomate e risette dal giudizio già emesso dall'autorità superiore, che in ogni caso, non avrebbe potuto occuparsene se non se come giudice d'appello.

Il Prefetto avendo dichiarato che di non trovar luogo a provvedere sulla esposta istanza, per essere privata la sorgente, naturalmente non poteva versarsi sulla questione concernente la quantità di acqua da concedersi.

Prodottosi ricorso contro siffatta decisione, il Ministro dei Lavori Pubblici, nella ipotesi più favorevole, poteva e doveva non altro esaminare, se era fosse o no conforme alla legge, e riconosciuta (a suo modo) la demanialità dell'acqua, aveva a considerare terminato il proprio compito, sia perchè la questione sulla concessione non era di sua competenza, sia perchè in ogni caso non avendo il giudice di prima

istanza ancora menomamente pronunciato; non aveva il potere di tracciare ad esso arbitrariamente la via da seguire nell'esecuzione del proprio ufficio, senza offenderne e menomarne la libertà e la serenità del giudizio.

IV. Nel dettare le norme per la concessione, il Ministro dei Lavori Pubblici faceva inoltre omaggio della legge e della logica quando giudicava doversi provvedere ai soli bisogni della popolazione agglomerata, e non anche a quelli della popolazione rurale. L'art. 46 della legge sanitaria, stabilisce che ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità, e, ove questa mancasse, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, è obbligato a provvedersene. Dalla lettera della legge, dunque, si deduce che l'acqua dev'essere sufficiente alla popolazione del comune, senza distinzione alcuna, perocchè ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. Lo spirito poi di siffatta disposizione

mente avvalorata tale interpretazione, respinge le arbitrarie restrizioni del Ministro. Di vero, se i cittadini, sia che abitino nel centro, sia nella campagna, hanno uguale diritto a bere acqua salubre, per conservarsi sana la salute, che non è privilegio di alcuni, ma preziosa capitate di tutti; un comune nel fornirsi d'acqua potabile, deve provvedere ai bisogni di tutta la sua reale popolazione, e non a quelli di una sola parte di essa. Né ha pregio l'osservare che coloro che dimorano lungi dal centro abitato potranno meno comodamente usufruire di così fatto beneficio, perocché per una ipotetica questione di comodità individuale, non si può sacrare in via generale il principio, che il Comune nelle opere intraprese, debba recare utile non a tutti i cittadini, ma solo a quei che ne possano più agevolmente profittare.

Alla sapienza dell'alto Consiglio, non può sfuggire l'assurdo di tale teoria, ed a quali ridevoli

conseguenze essa in pratica menerebbe, per impedire che la giunta reale non andasse a sottrarre l'acqua destinata alla conservazione della salute dei fortunati e privilegiati abitatori del centro. Il Ministro, dunque, partendo da erronei principi giuridici e da falsi criteri amministrativi, violando la legge e gli interessi di una parte della popolazione dei suddetti comuni, epperò anche sotto questo rispetto, il suo Decreto dev'essere annullato. Infine avendo l'autorità amministrativa approvato il progetto di condotta e concesso un prestito per la sua esecuzione, e essendosi proceduto in base a siffatto progetto, all'appalto ed all'inizio dei lavori, è incivile ormai proporre ostacoli al compimento di un'opera di civiltà e di supremo interesse pubblico, per dar ascolto ad interessi privati di poco o nessun conto.

Veramente se mai danno possa esser cagionato ai privati dal fatto della deviazione dell'acqua, essi hanno il diritto di ottenere il risarcimento innanzi al giudice ordinario.

competente, ma non possono ora op-  
porci all'esecuzione di un'opera  
che la legge e il Decreto del Pre-  
fetto del dì 20 Maggio 1893, non mai  
impugnato, dichiara di pubblica  
utilità, per modo che innanzi  
ad essa, per principio di ragione  
e di legge positiva, deve cedere  
l'utilità privata.

Ed è illegittimo e doloroso  
l'oservare che trovano maggior  
ascolto speranti interessi privati,  
anziché le necessità e le condizio-  
ni igieniche di una popolazio-  
ne di due Comuni; e che, dopo  
essere stati questi spinti ad un  
impresa difficile e dispendiosa,  
con gravi sacrifici, si dimentica  
il bisogno, fino a ieri chima-  
rato urgente; si pone in non  
calo, la posizione giuridica già  
acquistata dai Comuni muresi-  
ni, le opere, i contratti compiuti;  
si perturba ogni più sacro in-  
teresse, si rende illusoria e si pro-  
lunga la soddisfazione del pre-  
potente bisogno di conservar  
incolumi con l'acqua salubre  
la pubblica salute, sol perché

un più prepotente utile privato  
solleva più alta la voce, per lo  
forare quella esumta di 1591  
abitanti attualmente esistenti, giu-  
sti i documenti allegati, e il cen-  
simento del 1881; e meglio ancora,  
pel probabile aumento di popo-  
lazione, nella ragione stessa am-  
messa dall'Ingegnere Capo re-  
tore di 13069, oltre ad 8000 e  
più animati, che può bisogno  
averare.

Al retto funzionamento degli  
ordini amministrativi, occorre che  
ciascuna autorità resti nell'orbita  
delle proprie attribuzioni, e però  
il Comune di Candonate, s'augu-  
ra che il Supremo magistrato,  
ammulti in ogni sua parte il  
Decreto Ministeriale del 30 Ot-  
tobre 1893, ristabilendo l'imperio  
della legge e il rispetto ai legitti-  
mi interessi da esso conculcati.